

B - Prendendosi era in esame le eccezioni di indele particolare riguardanti in modo speciale la persona dell'attore Barberis, devesi rilevare che neppure le medesime meritano accoglimento.

Invero assolutamente infondata appare l'eccezione di inammissibilità della sua domanda per il fatto che egli prestava servizio presso la Cassa in liquidazione e percepisce il relativo stipendio. Col 1° Gennaio 1913 in cui la Cassa venne messa in liquidazione è naturalmente cessato il contratto di lavoro fra gli impiegati e la Società la cui vita si era estinta sicchè da quel giorno è sorto il diritto all'indennizzo per la cessazione. Il fatto di avere continuato con un nuovo contratto di lavoro stipulato col liquidatore della Società, a prestare temporaneamente servizio durante il periodo della liquidazione che volge ormai al suo termine non può certo impedire al Barberis l'esercizio del suo diritto a cui del resto in via di abbenanza dichiarò espressamente di rinunciare mediante la diffida 3 gennaio 1913 stata mandata dal Segretario dell'Unione del personale a nome e nell'interesse degli impiegati rimasti al servizio della Cassa durante la liquidazione. Tutt'al più nella determinazione dell'indennizzo si potrà tener conto di tale circostanza nel senso che al primo gennaio 1913 l'attore non rimase senz'altre disoccupato e poté ancora per oltre un anno percepire stipendio e persi in grado nel frattempo di caricare altre impieghi. Ma siffatti elementi apprezzabili nell'accertamento del quantum dell'indennità non escludono affatto intanto il diritto all'indennità stessa per il danno subito a causa della cessazione di quell'impiego avente una certa stabilità. Non può poi ritenersi intempestiva e prematura l'attuale domanda dappoichè il suo accoglimento deve necessariamente precedere la liquidazione finale che non può effettuarsi senza previa estinzione delle passività.

Nè maggior fondamento ha l'altra eccezione del convenuto desunta dal fatto che il Barberis avrebbe potuto entrare al servizio dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni ed evitare il danno di cui chiede l'indennizzo di guisa che non potrebbe era pretendere il risarcimento per un pregiudizio da lui voluto in conseguenza del suo rifiuto di prestare la propria opera per dette Istitute.

Secondo il convenuto la disposizione dell'art. 66 dovrebbe interpretarsi nel senso che agli impiegati non fosse riservata la facoltà e libertà di accettare o no l'impiego che venisse loro offerto dal nuovo Istituto di assicurazione sicchè il loro rifiuto escluderebbe il loro diritto all'indennità. Ma siffatta interpretazione è contraddetta dalle risultanze della discussione in preposate avvenuta nel Consiglio deliberante. Sui legge infatti nel relativo verbale della seduta 25 febbraio 1912 che